

Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG

Statuto Federale

Indice generale

ART. 1 – Costituzione	4
ART. 2 – Scopi	5
ART. 3 – Soggetti.....	6
ART. 4 – Affiliazione.....	6
ART. 5 – Rinnovo dell’Affiliazione	7
ART. 6 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G.	7
ART. 7 – Obblighi.....	7
ART. 8 – Diritti degli Affiliati	7
ART. 9 – Tesserati ed Atleti.....	8
ART. 10 – Tesseramento	8
ART. 11 – Doveri dei Tesserati.....	9
ART. 12 – Diritti dei Tesserati.....	9
ART. 13 – Cessazione del Tesseramento	9
ART. 14 – Arbitri di Gara	9
ART. 15 – Organi, Organismi e Strutture Federali	9
ART. 16 – Assemblea Nazionale	10
ART. 17 – Rappresentanza in Assemblea Nazionale.....	10
ART. 18 – Convocazione dell’Assemblea Nazionale	11
ART. 19 – Direzione dell’Assemblea Nazionale.....	11

ART. 20 – Competenze specifiche dell’Assemblea Ordinaria	12
ART. 21 – Competenze specifiche dell’Assemblea Straordinaria	12
ART. 22 – Validità delle deliberazioni assembleari.....	13
ART. 23 – Elezione del Presidente Federale	13
ART. 24 – Competenze.....	13
ART. 25 – Durata del mandato	13
ART. 26 – Incompatibilità del Presidente	13
ART. 27 – Impedimento – Dimissioni – Decadenza del Presidente	14
ART. 28 – Consiglio Federale	14
ART. 29 – Decadenza del Consiglio Federale	14
ART. 30 – Competenze del Consiglio Federale	15
ART. 31 – Surrogazione dei Consiglieri	16
ART. 32 – Segreteria Federale	17
ART. 33 – Organizzazione territoriale	17
ART. 34 – Risorse finanziarie	18
ART. 35 – Comitati Regionali	18
ART. 36 – L’Assemblea Regionale Costituente	19
ART.37 - Assemblea Regionale	19
ART.38 - L’Assemblea Regionale Ordinaria	19
ART.39 - Assemblea Regionale Straordinaria	20
ART. 40 – Il Presidente Regionale	20
ART. 41 – Consiglio Regionale	21
ART. 42 – Elezioni Regionali	23
ART. 43 – Delegato Regionale	24
ART. 44 – Requisiti per ricoprire cariche Federali.....	24
ART. 45 – Incompatibilità	25

ART. 46 – Conoscenza anticipata delle candidature.....	25
ART. 47 – Integrazione degli Organi elettivi.....	25
ART. 48 – Durata delle cariche e decadenza.....	26
ART. 49 – Consulta Federale.....	26
ART.50 – Principi generali	26
ART.51 – Organi di Giustizia Sportiva Federale	27
ART.52 – Vincolo di Giustizia e Clausola Compromissoria.....	27
ART. 53 – Ordinamento contabile	28
ART. 54 – Patrimonio.....	28
ART. 55 – Esercizio finanziario	28
ART. 56 – Regolamenti di attuazione.....	28
ART. 57 – Durata e Scioglimento della FIGT-ASNWG.....	29
ART. 58 – Modifiche allo Statuto.....	29
ART.59 – Norma Transitoria	29

CAPO I - LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI

ART. 1 – Costituzione

1.1 L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG", in seguito denominata F.I.G.T. – A.S.N.W.G., ha natura di Associazione Sportiva Dilettantistica con struttura Federativa, formata da Comitati Regionali e Interregionali. Essa è costituita in forma di associazione non riconosciuta ex art.36 e seguenti Codice Civile e soggiace altresì alla specifica normativa vigente in materia di associazionismo sportivo dilettantistico; non persegue fini di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forme indirette; l'eventuale avanzo di gestione sarà devoluto a favore di attività istituzionali così come previsto dal presente Statuto.

1.2 Essa è costituita da Società Sportive, Polisportive, Centri Sportivi ed Associazioni Sportive Dilettantistiche ad essa affiliate che hanno per fine la pratica di attività sportive e ludico sportive a carattere tattico simulativo non violento, sia in forma agonistica che amatoriale, svolte con l'uso di strumenti:

a) da Soft-Air (così come disciplinati dalla normativa vigente);

b) Laser Tag (così come disciplinati dalla normativa vigente in campo di emettitori di raggi infrarossi et simili);

c) ogni altro strumento idoneo all'uso in un contesto ludico sportivo di simulazione tattica non violenta che dovesse essere legalmente ritenuto lecitamente detenibile ed utilizzabile dal privato cittadino, anche in grado di espellere proiettili solidi o semisolidi a basso potere offensivo.

1.3 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. persegue i propri scopi e mantenendo sempre la propria autonomia, svolge la propria attività sportiva nel rispetto dell'Ordinamento sportivo e delle deliberazioni del C.O.N.I. e dell'Ente di Promozione Sportiva a cui si è associato, ove applicabili.

1.4 L'Ordinamento F.I.G.T. – A.S.N.W.G. assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto e la valorizzazione del gioco leale, propone la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

1.5 L'Ordinamento F.I.G.T. – A.S.N.W.G è ispirato al principio di democrazia interna ed a quello della partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza, di pari opportunità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale.

1.6 L'intera attività F.I.G.T. – A.S.N.W.G è disciplinata dalle norme del presente Statuto e da tutti gli emanandi Regolamenti attuativi previsti dall'art.56.

1.7 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

1.8 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. ha sede in Roma, Via Salaria n.1388 ed ha durata illimitata. Il

suo simbolo è costituito da un ovale con bordatura esterna di colore bianco al cui interno è scritto Federazione Italiana Giochi Tattici, mentre nel centro di colore blu nella parte superiore compare la scritta A.S.N.W.G a lettere maiuscole, centralmente tre macchie rappresentanti i colori della bandiera italiana e nella parte bassa la scritta F.I.G.T. a lettere maiuscole.

ART. 2 – Scopi

2.1 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G., ha per scopo la promozione, la regolamentazione e l'organizzazione delle seguenti attività ludico sportive, oltre che la pratica, a livello nazionale ed internazionale, dell'attività agonistica ed amatoriale delle medesime:

- a) SoftAir in qualunque sua possibile forma e disciplina;
- b) Laser-Tag in qualunque sua possibile forma e disciplina;
- c) Qualsivoglia altra disciplina che si svolga in un contesto ludico sportivo di simulazione tattica non violenta che dovesse essere legalmente ritenuta lecitamente praticabile dal privato cittadino con l'uso di strumenti, riproducenti in modo più o meno realistico armi da fuoco, anche in grado di espellere proiettili solidi o semisolidi a basso potere offensivo.

2.2 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. promuove e svolge attività, sulla base di programmi Nazionali e Regionali in sintonia con i Ministeri ed Enti interessati o loro propagazioni territoriali e locali, per la difesa dell'ambiente e la protezione civile anche attraverso eventuale attività di vigilanza; assumendo in tali ambiti ogni iniziativa idonea a concorrere alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed in particolare dei giovani, nel rispetto dei beni primari rappresentati dalla protezione dell'ambiente anche nel corso dello svolgimento di attività sportive federali agonistiche od amatoriali.

2.3 In tale prospettiva la F.I.G.T. – A.S.N.W.G. promuove, altresì, tra tutti i cittadini, la costituzione di forme associative, ai fini della partecipazione all'attività sportiva, sia di propria specifica competenza sia generalmente intesa, da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

2.4 Essa promuove, inoltre, la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente naturale, in primo luogo tra i propri tesserati e, comunque, tra i soggetti appartenenti agli affiliati, con obiettivi di opposizione ad ogni forma di inquinamento ambientale.

2.5 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. cura l'educazione dei giovani in modo che gli stessi ricevano una formazione morale e civile complementare a quella sportiva, specie per quanto riguarda l'educazione al rispetto dell'ambiente e la pratica delle attività, nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale sia civile sia penale; a tale scopo essa fornisce alle Affiliate adeguate informazioni ed assistenza tecnica normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all'associazionismo in genere;

2.6 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. è impegnata nelle tematiche giovanili ed ove possibile collabora con gli Enti scolastici nazionali e locali nonché le altre istituzioni riconosciute.

2.7 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. cura la preparazione tecnica dei propri Tesserati e provvede all'organizzazione di campionati, singole manifestazioni sportive, corsi di formazione

tecnica e partecipa a pubbliche manifestazioni di carattere promozionale. Tutte le manifestazioni organizzate direttamente o previa autorizzazione della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. sono disciplinate dai regolamenti emanati dalla stessa a livello centrale.

2.8 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G., pone in essere ogni attività strettamente complementare a quelle istituzionali che possa essere utile per il raggiungimento degli scopi sociali e nel rispetto dell'assenza del fine di lucro, potrà anche avvalersi, in via strumentale, di una Società a responsabilità limitata, costituita, in particolare, per la ricerca di mercato ai fini dell'acquisizione di pubblicità e sponsorizzazioni riguardanti le proprie attività. Gli utili e gli avanzi di gestione, vengono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; a tal fine deve essere vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

ART. 3 – Soggetti

3.1 Sono soggetti della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.:

- a) le Società Sportive, Polisportive, Centri Sportivi e le Associazioni Sportive Dilettantistiche Affiliate;
- b) i Tesserati.

ART. 4 – Affiliazione

4.1 Sono affiliate alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. le Società Sportive e le Associazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale e dotate di sede legale nel territorio italiano.

4.2 Le Società e le Associazioni di cui al precedente comma devono essere rette da uno Statuto valido e conforme alle leggi vigenti, contenete conformità allo statuto F.I.G.T. – A.S.N.W.G. e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

4.3 Nel caso in cui gli Statuti delle affiliate non dovessero conformarsi, dovrà essere sottoscritta da parte dell'Affiliate apposita delibera di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti F.I.G.T. – A.S.N.W.G., pena la non accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione.

4.4 Qualora si dovesse scegliere il modello della Società per azioni o della Società a responsabilità limitata, lo Statuto delle medesime deve espressamente prevedere, pena la non accettazione della domanda di affiliazione e riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, fatta salva la riserva di legge, nel rispetto delle disposizioni recate dell'art. 90 della legge 289/02, così come modificato dalla legge 128/04.

ART. 5 – Rinnovo dell'Affiliazione

5.1 Gli Affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento per l'attuazione dello Statuto. La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. , in ogni caso, può decidere di non accogliere la riaffiliazione, senza doverne giustificare le

motivazioni.

ART. 6 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

6.1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario dell'affiliata;
- c) per espulsione comminata dal Consiglio Federale per gravi infrazioni alle norme ed ai Regolamenti F.I.G.T. – A.S.N.W.G.;
- d) per mancata riaffiliazione annuale;
- e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei casi di perdita dei requisiti.

6.2 In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. ed agli altri Affiliati.

6.3 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. I Dirigenti delle Società o Associazioni cessate e debitorie della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. a qualsivoglia titolo non possono entrare a far parte della Dirigenza di altre Società o Associazioni fintanto che i debiti della Società o Associazione cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione d'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione della Società o Associazione interessata.

6.4 La cessazione di appartenenza alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa, ad esclusione dei casi in cui sono stati aperti sinistri assicurativi precedenti la cessazione.

6.5 Nei casi di cui all'art. 6.1 lett. "a,b,c,e", non è previsto il rimborso della quota affiliativa.

ART. 7 – Obblighi

7.1 Tutti gli Affiliati e i Tesserati della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto, i Regolamenti emanati e tutte le deliberazioni adottate dagli Organi istituzionali, nel rispetto delle competenze statutarie adempiendo agli obblighi di carattere economico, sportivo, sociale e associativo, il contravvenire a quanto disciplinato verrà sanzionato. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

ART. 8 – Diritti degli Affiliati

8.1 Gli Affiliati hanno il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme Statutarie e Regolamentari;
- b) di votare nelle Assemblee Nazionali e Regionali, sempre che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea ed a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano partecipato all'attività proposta,

stabilita ed organizzata dai programmi federali F.I.G.T. – A.S.N.W.G.;

c) di partecipare all'attività associativa sia a livello Regionale, Nazionale che Internazionale in base ai Regolamenti specifici delle singole manifestazioni.

ART. 9 – Tesserati ed Atleti

9.1 Sono tesserati:

- i Dirigenti F.I.G.T. – A.S.N.W.G dalla data della loro elezione;
- gli Atleti dalla data di inquadramento presso Affiliati;
- gli Arbitri di Gara dalla data della loro nomina;
- i Dirigenti ed i Soci degli Affiliati dalla data dell'affiliazione o da quella, se successiva, in cui assumono detta qualità;
- i Tesserati Onorari e Benemeriti dalla data della nomina da parte dell'Assemblea.

9.2 Sono Atleti i soggetti tesserati che praticano le discipline sportive F.I.G.T. – A.S.N.W.G. in forma agonistica e non agonistica; essi sono inquadrati presso Società e Associazioni affiliate alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. Gli Atleti sono soggetti dell'Ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive; essi devono altresì praticare lo sport in conformità alle norme ed ai Regolamenti della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

ART. 10 – Tesseramento

10.1 Il tesseramento è effettuato dalla F.I.G.T. – A.S.N.W.G secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'attuazione dello Statuto.

10.2 Possono essere tesserati: le persone fisiche italiane e straniere con regolare permesso di soggiorno, iscritte a società affiliate, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e che non facciano uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. La tessera è individuale, viene distribuita ai soci in Italia ed all'estero; consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi dell'associazione e di tutte le sue strutture territoriali.

Per i soci minorenni, è obbligatorio il consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

10.3 Il tesseramento è annuale, è obbligatorio per tutti i soggetti indicati nell' art. 9, e non può vincolare l'atleta od il tesserato non agonista, senza il consenso di quest'ultimo, ad uno stesso Affiliato, per un periodo superiore ad un anno.

10.4 Per le modalità di svincolo si fa rinvio al Regolamento per l'attuazione dello Statuto.

ART. 11 – Doveri delle Affiliate e dei Tesserati

11.1 Le Affiliate ed i Tesserati sono tenuti al rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi della F.I.G.T. – A.S.N.W.G..

11.2 Devono, altresì, mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva durante la pratica delle attività sia agonistiche sia amatoriali.

11.3 Le Affiliate ed i tesserati devono astenersi, altresì, dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive organizzate nell'ambito F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

11.4 Le Affiliate ed i Tesserati sono, inoltre, tenuti al versamento alla Federazione della quota di tesseramento annuale.

11.5 Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva F.I.G.T. – A.S.N.W.G e disciplinato dai suoi Regolamenti.

ART. 12 – Diritti dei Tesserati

12.1 I Tesserati inquadrati in Società e Associazioni affiliate hanno il diritto di partecipare all'attività, nonché di concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti di cui al successivo art.44.

12.2 I Tesserati svolgono attività con le tutele previste dall'ordinamento sportivo F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

ART. 13 – Cessazione del Tesseramento

13.1 Il tesseramento cessa:

- a) per dimissioni, rinuncia o decadenza dalla carica del tesserato;
- b) per morte del tesserato;
- c) per espulsione comminata dagli Organi di Giustizia;
- d) nei casi previsti dal precedente art. 6;
- e) per la perdita dei requisiti richiesti.

ART. 14 – Arbitri di Gara

14.1 Gli Arbitri di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità nel rispetto dei principi generali e dei Regolamenti.

14.2 Gli Arbitri di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi imparzialità ed indipendenza di giudizio.

CAPO II – ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 15 – Organi, Organismi e Strutture F.I.G.T. – A.S.N.W.G

15.1 Organi F.I.G.T. – A.S.N.W.G

A) Organi Federali centrali sono:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Federale;

B) Organi Federali territoriali sono:

- a) i Comitati Regionali o Interregionali;
- b) le Assemblee Regionali;

c) i Presidenti Regionali;

d) i Delegati Regionali

C) Organi di Giustizia Sportiva F.I.G.T. – A.S.N.W.G sono:

a) la Commissione Regionale di Giustizia;

b) la Commissione Federale di Giustizia;

15.2 Strutture F.I.G.T. – A.S.N.W.G

A) Segreteria Federale

15.3 Tutti i componenti degli Organi F.I.G.T. – A.S.N.W.G e dei Comitati elettivi durano in carica quattro anni.

15.4 Il Presidente F.I.G.T. – A.S.N.W.G segue la decadenza, per qualunque causa, del Consiglio Federale.

15.5 Le cariche sono onorifiche e si ritengono assunte a titolo gratuito..

ART. 16 – Assemblea Nazionale

16.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.. Ad essa spetta formulare gli indirizzi per lo svolgimento di tutta l'attività federativa; ad essa sono, altresì, riservate tutte le decisioni e deliberazioni nelle materie che leggi e Statuto le riconoscono.

16.2 L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti di Società e di Associazioni affiliate aventi diritto a voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio Direttivo o un Dirigente dello stesso Affiliato.

16.3 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare o che non sia in regola con il pagamento della quota associativa di affiliazione.

ART. 17 – Rappresentanza in Assemblea Nazionale

17.1 Ogni Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto al voto o membro del Consiglio Direttivo o Dirigente della stessa che lo sostituisca potrà essere portatore nell'ambito dello stesso Comitato Regionale od Interregionale di massimo tre (3) deleghe.

17.2 La Delega, dovrà essere presentata su "carta intestata" dell'Associazione o della Società affiliata, redatta, firmata e accompagnata da una copia della carta di identità del Presidente dell'Associazione o della Società affiliata e dovrà indicare:

- data e luogo dell'assemblea
- votazione per cui potrà esprimere il voto il delegato
- nome e cognome del delegato
- qualifica del delegato nell'Associazione o nella Società di appartenenza,

Si fa presente che per la convalida della "qualifica del delegato" è necessario allegare la stampa della "Lista Tesseramenti" presente nella intranet F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

ART. 18 – Convocazione dell’Assemblea Nazionale

18.1 L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria

18.2 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente:

- una volta l’anno, entro il 30 Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e per suggerire al Consiglio Federale le linee programmatiche per il successivo.

18.3 L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente Federale per l’approvazione del bilancio in caso di parere negativo e mancata approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale.

18.4 L’Assemblea Nazionale deve, altresì, essere convocata dal Presidente Federale in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto e celebrata entro novanta giorni:

- in caso di grave e motivata circostanza;
- su richiesta della metà più uno delle Associazioni e Società aventi diritto a voto;
- su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

18.5 L’Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l’Ordine del Giorno.

18.6 Le Assemblee devono essere convocate mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e della data dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno).

18.7 L’avviso deve essere portato a conoscenza dei soggetti aventi diritto a partecipare, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, a mezzo posta elettronica e a mezzo pubblicazione sul sito web F.I.G.T. – A.S.N.W.G., in modo che sia garantita la massima ricezione da parte dei soggetti destinatari.

18.8 Ai fini del computo del termine fa fede la data di pubblicazione sul sito web F.I.G.T. – A.S.N.W.G, nella sezione News Nazionali.

ART. 19 – Direzione dell’Assemblea Nazionale

19.1 L’Assemblea Nazionale in sede elettiva forma il Collegio Elettorale, formato da un Presidente e due scrutatori, eletti dalla stessa Assemblea prima delle votazioni.

19.2 Nell’Assemblea Nazionale in sede elettiva i componenti del Collegio Elettorale non possono essere scelti tra i candidati alle cariche F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

19.3 L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Federale o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e sono visionabili nella sede Sociale, previo appuntamento concordato con la Segreteria Federale, tramite richiesta scritta.

ART. 20 – Competenze specifiche dell’Assemblea Ordinaria

20.1 Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria, specificamente:

- a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di scadenza, con votazioni separate e successive, del Presidente e dei Membri del Consiglio Federale.
- b) provvede all'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e suggerisce al Consiglio Federale le linee programmatiche per il successivo (art.18.2);
- c) la nomina delle persone proposte dal Consiglio Federale a Tesserati Onorari e Benemeriti;
- d) l'esame delle proposte concernenti l'attività federativa iscritte all'Ordine del Giorno;
- e) la nomina del Collegio Elettorale.
- f) la nomina del Presidente Onorario;

20.2 In sede di elezione dei membri del Consiglio Federale, qualora si verificasse parità di voti tra due o più candidati, si procederà al ballottaggio; risulterà eletto il candidato in possesso di più anni di tesseramento F.I.G.T. – A.S.N.W.G, qualora anche in sede di ballottaggio risultasse ancora una parità di voti.

ART. 21 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria

21.1 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la elezione del nuovo Consiglio Federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
- c) lo scioglimento della F.I.G.T. – A.S.N.W.G;
- d) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione o di interesse generale o su altre questioni di competenza dell'Assemblea Ordinaria che, per motivi di urgenza, non possono essere differite e siano iscritte all'Ordine del Giorno;
- e) la discussione e l'approvazione del bilancio nel caso in cui il Consiglio Federale abbia espresso parere negativo su di esso e/o lo stesso sia stato rigettato dall'Assemblea Ordinaria;
- f) le deliberazioni sugli argomenti proposti all'ordine del giorno in sede di richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria nell'ipotesi prevista dall'art. 18 comma 3.

ART. 22 – Validità delle deliberazioni assembleari

22.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti ed in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

22.2 Nel caso di Assemblea elettiva, in seconda convocazione, è da ritenersi valida, qualunque sia il numero degli intervenuti .

ART. 23 – Elezione del Presidente Federale

23.1 Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi

previsti, da quella Straordinaria nel rispetto delle procedure riportate ai commi successivi.

23.2 Per l'elezione alla carica di Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a voto, presenti o rappresentati in Assemblea.

23.3 Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi; risulterà eletto il candidato che avrà la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto presenti o rappresentati in Assemblea.

23.4 Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i Tesserati in possesso dei requisiti indicati all'art.44 del presente Statuto.

ART. 24 – Competenze

24.1 Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della F.I.G.T. – A.S.N.W.G; è responsabile unitamente al Consiglio Federale nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della F.I.G.T. – A.S.N.W.G esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione stessa.

24.2 Il Presidente, salvo i casi statutariamente previsti, convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale, e la Consulta Federale. Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio Federale, ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione.

ART. 25 – Durata del mandato

25.1 Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di 3 mandati consecutivi. Per l'elezione successiva a tre mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

25.2 In diversa ipotesi si procederà alla celebrazione di altra Assemblea ed il Presidente uscente non potrà ricandidarsi..

ART. 26 – Incompatibilità del Presidente

26.1 La carica di Presidente è incompatibile, a pena di decadenza immediata con qualsiasi altra carica elettiva sportiva Nazionale in organismi riconosciuti o meno dal C.O.N.I., ivi compresi Enti di Promozione Sportiva od altri enti e/o associazioni che abbiano finalità simili e in concorrenza a quelle della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

ART. 27 – Impedimento – Dimissioni – Decadenza del Presidente

27.1 Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

27.2 Impedimento definitivo

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con

conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

27.3 Dimissioni

In caso di dimissioni decade immediatamente il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente.

Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

27.4 Decadenza

Il Presidente Federale decade unitamente al Consiglio Federale, nelle ipotesi previste all'art. 29 – 2° comma punto 3).

ART. 28 – Consiglio Federale

28.1 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da ulteriori 8 Consiglieri.

28.2 Il Consiglio Federale elegge fra i propri membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.

28.3 Alle riunioni del Consiglio Federale, che in casi particolari possono svolgersi anche in Teleconferenza via web, partecipa, senza diritto al voto, il Presidente Onorario.

28.4 Se la riunione si svolge in teleconferenza via web il relativo verbale dovrà dare atto che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia stata inviata a ciascun partecipante la documentazione inerente tutti gli argomenti trattati all'ordine del giorno;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione.

28.5 I Presidenti delle Società ed Associazioni affiliate aventi diritto al voto, o i loro delegati, eleggono i Consiglieri Federali.

ART. 29 – Decadenza del Consiglio Federale

29.1 Il Consiglio Federale decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale;

29.2 La disciplina da seguire a seconda degli accadimenti e delle motivazioni che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:

1) impedimento definitivo del Presidente o vacanza per qualsivoglia altro motivo:

l'ordinaria amministrazione viene affidata al Vice Presidente il quale dovrà provvedere a convocare entro 60 giorni dall'evento un'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30, per il rinnovo delle cariche decadute;

2) dimissioni del Presidente Federale: il Consiglio Federale resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra per il rinnovo delle cariche decadute. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, il Consiglio Federale resterà in prorogatio unitamente alla persona del Vice - Presidente;

3) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: si avrà l'immediata decadenza anche del Presidente Federale al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria e delle Assemblee di Settore nei termini di cui sopra;

29.3 Le dimissioni di cui al presente articolo sono irrevocabili.

ART. 30 – Competenze del Consiglio Federale

30.1 Il Consiglio Federale, organo di gestione e di amministrazione della Federazione, provvede alla direzione dell'attività federativa ed alla relativa gestione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare il Consiglio Federale deve:

- 1) amministrare il patrimonio della F.I.G.T. – A.S.N.W.G;
- 2) approvare il bilancio preventivo entro il 30 Novembre, le sue variazioni in corso di esercizio ed il bilancio d'esercizio entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso;
- 3) indire le Assemblee Nazionali, compilare il relativo Ordine del Giorno nonché scegliere la data e la sede dell'Assemblea stessa;
- 4) eleggere tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- 5) ratificare i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo;
- 6) dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea Nazionale;
- 7) deliberare la convocazione della Consulta Federale;
- 8) trattare le questioni di carattere generale relative alle attività Regionali, Nazionali ed Internazionali;
- 9) effettuare controlli di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee territoriali per l'elezione dei componenti i propri Organi direttivi;
- 10) provvedere, per accertate irregolarità di gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'Ordinamento sportivo o di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento degli Organi territoriali e dei Comitati Regionali, in sostituzione, un Delegato Regionale, il quale, nei 60 giorni successivi all'evento, provvederà all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- 11) approvare i rendiconti degli Organi territoriali;

- 12) approvare i Regolamenti F.I.G.T. – A.S.N.W.G e curarne le eventuali modifiche;
- 13) vigilare in merito alla corretta applicazione dei Regolamenti ed esprimere pareri vincolanti, anche per gli Organi di Giustizia Sportiva, circa l'applicazione degli stessi;
- 14) deliberare sulle domande di affiliazione di nuove Società e Associazioni.
- 15) proporre all'Assemblea Nazionale i nominativi dei Tesserati Onorari e Benemeriti;
- 16) nominare i membri della Commissione Federale di Giustizia;
- 17) approvare i programmi di attività dei Comitati Regionali;
- 18) determinare le quote di affiliazione e di tesseramento e della misura della quota di spettanza dei Comitati Regionali di cui al successivo art. 34, sentita la Consulta Federale.
- 19) deferire affiliati o tesserati, con provvedimento motivato, agli Organi di Giustizia Sportiva a seguito di accertate violazioni dei Regolamenti e/o del presente Statuto.
- 20) nominare il Segretario Federale ed eventuali ulteriori componenti della segreteria nonché determinarne le competenze. Lo stesso rimane in carica quattro anni.

30.2 Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni.

30.3 La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale, non si estende alla Commissione Federale di Giustizia ed agli Organi di Giustizia Sportiva F.I.G.T. – A.S.N.W.G eventualmente dallo stesso nominati, che non possono essere revocati nel corso del rispettivo mandato.

30.4 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale e si riunisce almeno tre (3) volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o 1/3 dei componenti il Consiglio Federale ne facciano richiesta. Le riunioni potranno effettuarsi anche per videoconferenza via web nel rispetto di quanto previsto all'art. 28.

30.5 Il Consiglio Federale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

30.6 Il Consiglio Federale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

ART. 31 – Surrogazione dei Consiglieri Federali

31.1 Qualora durante il quadriennio nello svolgimento dell'incarico assegnato un Consigliere Federale venga a mancare per quattro (4) riunioni del Consiglio Federale consecutive verrà sostituito partendo dal primo non eletto a seguire.

31.2 In caso di parità di voto tra i due non eletti, prevale il più anziano di età.

31.3 Nell'ipotesi in cui tale procedura non sia applicabile, l'integrazione del Consiglio Federale avverrà nella prima riunione assembleare utile. Qualora la riduzione del numero dei Consiglieri, per cessazione dell'incarico, non consenta al Consiglio di espletare legittimamente le proprie funzioni, quest'ultimo dovrà convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'Organo.

ART. 32 – Segreteria Federale

32.1 Il Segretario Federale coordina e dirige gli uffici centrali costituiti per dare attuazione alle direttive e alle deliberazioni degli Organi centrali federali, coadiuvando operativamente il Presidente ed il Consiglio Federale, in tutte le pratiche che riguardano la vita, l'attività ed il funzionamento della F.I.G.T. – A.S.N.W.G., eventuale personale addetto, dipende gerarchicamente dal Segretario Federale.

32.2 Il Segretario Federale assiste nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, alle Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie, nelle quali ha diritto di voto ad esclusione delle tematiche relative alle modifiche dei Regolamenti sportivi e nel caso si presenti come candidato durante un'assemblea elettiva.

32.3 Il Segretario Federale segue, organizza e autorizza le richieste di affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramenti da parte delle Associazioni e Società Sportive.

32.4 Il Segretario Federale segue e controlla eventuali prestiti, cessioni e passaggi di atleti nei Campionati agonistici Regionali e nelle Fasi Finali Nazionali disciplinati dal Regolamento Organico dei Comitati Regionali

32.5 Il Segretario Federale provvede durante lo svolgimento del Consiglio Federale, a redigere il verbale, a farlo sottoscrivere dai presenti prima della chiusura dei lavori, dopodiché deve provvedere a mandarne copia via mail al Presidente e ai membri del Consiglio Federale e depositarlo presso la sede legale, ove rimarrà a disposizione.

32.6 Il Segretario Federale provvede durante lo svolgimento delle Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie a redigere il verbale, a farlo sottoscrivere prima della chiusura dei lavori e depositarlo presso la sede legale, ove rimarrà a disposizione.

32.7 Il Segretario Federale cura d'intesa con il Presidente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Federale, provvedendo a darne comunicazione ad Affiliate e Tesserati.

32.8 Il Segretario Federale è preposto alla conservazione e alla archiviazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l'attività federativa, alla redazione e conservazione dei libri contabili e delle altre scritture amministrative previste per legge.

32.9 In caso di assenza o impedimento del Segretario Federale può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

ART. 33 – Organizzazione territoriale

33.1 L'organizzazione territoriale della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. è costituita da:

- a) i Comitati Regionali o Interregionali;
- b) le Assemblee Regionali;
- c) i Presidenti Regionali;
- d) i Delegati Regionali.

33.2 L'organizzazione territoriale nel rispetto dei principi e delle direttive della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. rappresenta la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento delle discipline sportive indicate nel secondo comma del precedente articolo 1 e la diffusione della loro pratica, nonché sui temi della gestione e

la tutela dell'ambiente e del patrimonio faunistico ed ambientale.

33.3 I Comitati Regionali o Interregionali incaricati della gestione sono tenuti a trasmettere alla Segreteria Federale entro e non oltre il 15 Gennaio di ogni anno:

- una relazione analitica sul programma di attività riferibile all'anno successivo; la relazione dovrà:

- a) comprendere una descrizione particolareggiata delle risorse economiche presumibilmente necessarie;
- b) una relazione contabile per rendicontare la gestione amministrativa sul consuntivo dell'attività Regionale posta in essere nell'anno precedente.

33.4 Il Consiglio Federale, esaminati gli atti in precedenza indicati, provvederà ad assumere le iniziative necessarie ove riscontri discordanza tra previsioni ed attività svolta, irregolarità o, comunque, distonie sul piano operativo, organizzativo ed amministrativo.

33.5 Le modalità di esercizio della vigilanza da parte della F.I.G.T. – A.S.N.W.G sull'attività degli Organi territoriali sono disciplinate dal Regolamento Organico Comitati Regionali.

ART. 34 – Risorse finanziarie

34.1 Le risorse finanziarie degli Organi territoriali sono costituite dal contributo F.I.G.T. – A.S.N.W.G. e/o dalle altre fonti eventualmente previste dal Regolamento Organico Comitati Regionali o decise in corso d'opera e verbalizzate dal Direttivo Federale.

ART. 35 – Comitati Regionali

35.1 I Comitati Regionali e Interregionali sono organi territoriali F.I.G.T. – A.S.N.W.G., che svolgono la loro attività nell'ambito regionale di competenza; hanno il compito di applicare lo Statuto F.I.G.T. – A.S.N.W.G, i regolamenti tecnici e sportivi e tutte le norme e disposizioni emanati dai competenti Organi Federali Nazionali. A tal fine promuovono e predispongono programmi di attività da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.

35.2 Quando legalmente costituiti in Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Comitati Regionali hanno, nei limiti delle competenze regionali, autonomia contabile, gestionale, contrattuale, amministrativa e programmatica.

35.3 Il Consiglio Federale costituisce il Comitato Regionale o Interregionale e stabilisce la data di convocazione della relativa prima assemblea per eleggere gli organi.

35.4 All'espletamento delle procedure della prima convocazione provvede la Segreteria Federale. Gli organi eletti durano in carica per un quadriennio.

ART. 36 – L'Assemblea Regionale Costituente

36.1 Il Delegato Regionale della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. nomina, su segnalazione del Consiglio Federale, il presidente, il vice presidente, gli scrutinatori ed il segretario dell'assemblea.

36.2 Al Presidente dell'assemblea spettano tutti i poteri di conduzione della riunione. Stabilisce le regole generali di svolgimento della discussione, ha il potere di fissare il

termine di durata degli interventi. Ha il compito di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo, e convalidare tutti gli atti relativi all'assemblea.

36.3 Il segretario dell'assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di inviarne una copia entro 10 gg alla Segreteria Federale.

36.4 Gli scrutatori hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

ART.37 - Assemblea Regionale

37.1 L'Assemblea Regionale è il massimo organo territoriale F.I.G.T. – A.S.N.W.G. in ambito regionale. Essa esamina, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, le attività del Comitato Regionale ed adotta le relative deliberazioni. L'Assemblea Regionale è Ordinaria o Straordinaria.

37.2 L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti delle Associazioni con diritto di voto o loro delegati, i quali dovranno essere, necessariamente, facenti parte del Direttivo o Dirigenti delle singole ASD con diritto al voto.

37.3 E' indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi previsti dallo specifico Regolamento. E' preclusa la partecipazione alle Associazioni che non siano in regola con il versamento della quota di affiliazione o di riaffiliazione e a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.

37.4 Per quanto attiene le modalità di convocazione ed i criteri deliberativi si rinvia al Regolamento Organico Comitati Regionali.

ART.38 - L'Assemblea Regionale Ordinaria

38.1 Viene indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale entro il 28 Febbraio di ogni anno.

38.2 L'Assemblea:

- a) Esprime la volontà delle Associazioni sportive affiliate nella regione.
- b) Determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività sportiva federativa.
- c) Approva la relazione tecnico-morale ed il bilancio relativi alla gestione dell'anno trascorso, presentati dal Presidente e predisposti unitamente al Consiglio Regionale.
- d) Elegge il Presidente Regionale ed i componenti il Consiglio Regionale.
- e) Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART.39 - Assemblea Regionale Straordinaria

39.1 La richiesta di Assemblea Straordinaria Regionale può essere fatta su proposta della metà più uno dei componenti il Direttivo Federale, oppure a seguito di richiesta scritta presentata dalla metà più una delle Associazioni affiliate nella Regione di competenza. Nella richiesta di convocazione da parte delle Associazioni deve essere specificatamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che motivi il tema sottoposto all'esame delle Associazioni riunite in assemblea straordinaria. La

morosità derivante dal mancato pagamento della quota di affiliazione o di riaffiliazione preclude il diritto delle Associazioni di partecipare all'assemblea. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione..

39.2 L'assemblea viene indetta e convocata con gli stessi criteri espressi all'art.38 (.1; .2).

39.3 Le Assemblee devono essere convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della data dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno).

39.4 L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soggetti aventi diritto a partecipare, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo posta elettronica e/o a mezzo pubblicazione sul sito web F.I.G.T. – A.S.N.W.G nella sezione dedicata ai Comitati Regionali, purché sia garantita la massima ricezione da parte dei soggetti destinatari.

39.5 Ai fini del computo del termine fa fede la data di spedizione dell'avviso a mezzo post elettronica e/o di pubblicazione sul sito web F.I.G.T. – A.S.N.W.G nella sezione dedicata ai Comitati Regionali.

39.6 L'assemblea si riunisce per:

a) Deliberare sulle proposte di modifica del Regolamento Organico dei Comitati Regionali e dei regolamenti tecnici federali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

b) Eleggere con votazione, nelle ipotesi previste di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente, l'intero consiglio decaduto ovvero singoli membri di esso venuti a mancare per qualsiasi motivo (art.41.9);

c) Deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

39.7 Eventuali controversie preliminari o relative alla partecipazione all'assemblea vanno sollevate al Presidente dell'assemblea che decide in merito. Avverso la decisione del Presidente dell'assemblea e le deliberazioni assembleari può essere proposto ricorso al Consiglio Federale entro 48 ore successive all'assemblea.

ART. 40 – Il Presidente Regionale

40.1 Rappresenta, anche legalmente, la Federazione verso i terzi e gli organi pubblici a livello regionale.

40.2 Convoca, presiede e indica gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale.

40.3 Convoca e presiede le Assemblee regionali.

40.4 Provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale e dall'Assemblea.

40.5 Redige la relazione tecnico-morale ed il bilancio per l'Assemblea unitamente al Consiglio Regionale.

40.6 Al momento della cessazione dalla carica il Presidente uscente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, deve passare le consegne degli archivi, degli atti

amministrativi e di ogni altro bene del Comitato al nuovo Presidente, entro 15 giorni dalla convalida dell'elezione da parte del Consiglio Federale.

40.7 Il Presidente del Comitato Regionale assume la responsabilità del buon funzionamento del Comitato Regionale.

40.8 Sovrintende all'attività della F.I.G.T. – A.S.N.W.G e dei suoi associati ed affiliati con il preciso compito di imprimere un robusto dinamismo alla stessa al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio di competenza del Comitato Regionale presieduto.

ART. 41 – Consiglio Regionale

41.1 Il Consiglio regionale determina gli sviluppi dell'attività regionale in attuazione agli indirizzi programmatici espressi dall'assemblea regionale e delle direttive impartite dal Consiglio Federale. Entra in carica dopo la convalida della sua elezione da parte del Consiglio Federale, resa nota con comunicato ufficiale.

41.2 Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti compreso il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, tranne il caso previsto al successivo comma 3 lett. "C" dove la validità delle deliberazioni è da assumersi a maggioranza più uno dei presenti.

Il Consiglio Regionale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

41.3 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale:

a) L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, almeno dieci (10) giorni prima della data di effettuazione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

b) Il Consiglio Regionale è valido in prima convocazione se sono presenti i 4/5 dei membri e in seconda convocazione, un'ora dopo, se ne risultano presenti almeno metà più uno.

c) In caso di mancanza del numero legale per due convocazioni consecutive il Consiglio è ritenuto valido, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, ed in seconda convocazione, un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti.

41.4 Sono attribuzioni specifiche del Consiglio Regionale:

a) Fissare gli orientamenti organizzativi e programmatici dell'attività federativa sul territorio regionale di competenza in funzione della precipua finalità di massima diffusione della pratica sportiva e degli scopi istituzionali della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

b) Promuovere, sviluppare, coordinare ed organizzare l'attività delle Affiliate nel territorio regionale di competenza.

c) Tutelare gli interessi degli associati presso le istituzioni.

d) Fare osservare, nell'ambito della regione, le norme dello Statuto, dei Regolamenti, ed ogni altro provvedimento emanato dai competenti organi federativi F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

e) Compilare il calendario delle manifestazioni regionali, agonistiche e non agonistiche.

f) Provvedere ad istruire ed inoltrare alla Segreteria Federale, pareri non vincolanti, sulla ammissibilità di affiliazioni e riaffiliazioni da parte di Associazioni o Società presenti in regione. L'eventuale parere negativo da parte del Consiglio Regionale dovrà giungere alla Segreteria Federale entro 10 giorni dalla richiesta di affiliazione o riaffiliazione, dovrà essere motivato, documentato e accompagnato da prove e/o testimonianze di non compatibilità con una serena e costruttiva partecipazione all'attività regionale.

g) Indire i campionati regionali e le altre manifestazioni in fase regionale incluse nei programmi nazionali.

h) Organizzare, su mandato del Consiglio Federale, eventuali manifestazioni nazionali od interregionali.

i) Nominare i componenti della Commissione Regionale di Giustizia.

l) Redigere annualmente il bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione preventiva del Consiglio Federale entro il 15 Gennaio di ogni anno.

m) Comunicare al Consiglio Federale ed alla Segreteria Federale, immediatamente dopo le elezioni, a mezzo posta elettronica, le generalità e i recapiti telefonici e mail del nuovo Consiglio Regionale e della Commissione di Giustizia Regionale.

41.5 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri: da un minimo di tre ad un massimo di sei. Il numero dei membri viene determinato con il seguente rapporto: uno ogni tre società affiliate, arrotondato per difetto, fino ad un massimo di sei.

41.6 Il Consiglio Regionale dura in carica un quadriennio.

41.7 Gli organi del Consiglio Regionale, eletti nella sua prima riunione al suo interno, sono i seguenti:

a) Il Vice Presidente:

- Ha il compito di coadiuvare il presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.

c) Il Segretario.

- Riceve e smista le comunicazioni della Segreteria Nazionale.

- Gestisce le relazioni con le associazioni affiliate.

- Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Regionale e delle Assemblee.

d) Il Tesoriere.

- Gestisce la parte contabile del Comitato regionale.

-Prepara e redige annualmente il bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione preventiva del Consiglio Federale entro il 15 gennaio di ogni anno.

41.8 Il Consiglio Regionale si ritiene decaduto nei seguenti casi:

a) Dimissioni del presidente.

b) Dimissione in contemporanea dei 2/3 del Consiglieri.

c) Non approvazione da parte dell'assemblea regionale della relazione tecnico-morale e finanziaria di fine anno.

d) Su delibera dell'assemblea regionale riunita su richiesta di sfiducia da almeno i 4/5 delle associazioni regolarmente affiliate.

41.9 Gli organi regionali dovranno essere rieletti entro 60 giorni dalla decadenza del Comitato Regionale, che verrà presieduto ad interim per la sola amministrazione ordinaria dai membri uscenti, tramite convocazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 42 – Elezioni Regionali

42.1 Hanno diritto di voto i Presidenti delle Associazioni che siano in regola con il versamento della quota di affiliazione.

42.2 E' ammessa la facoltà di delega, nei modi e nei termini previsti dall'art.17 del presente Statuto, sia ad altro membro del Consiglio Direttivo delle singole Associazioni o Società sportive sia a presidenti o loro delegati di altre Associazioni o Società sportive del medesimo Comitato Regionale. I Presidenti, o i loro delegati, possono partecipare qualora non sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.

42.3 La Delega, dovrà essere presentata su "carta intestata" dell'Associazione o della Società affiliata, redatta, firmata e accompagnata da una copia della carta di identità del Presidente dell'Associazione o della Società affiliata e dovrà indicare:

- data e luogo dell'assemblea
- votazione per cui potrà esprimere il voto il delegato
- nome e cognome del delegato
- qualifica del delegato nell'Associazione o nella Società di appartenenza,

Si fa presente che per la convalida della "qualifica del delegato" è necessario allegare la stampa della "Lista Tesseramenti" presente nella intranet F.I.G.T. – A.S.N.W.G..

42.4 Ogni elettore potrà esprimere:

- a) Una sola preferenze per la lista inerente il Presidente Regionale.
- b) Tante preferenze quanti sono i membri eleggibili per la lista del Consiglio Regionale.

42.5 Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

42.6 Per l'elezione del Presidente Regionale è dichiarato eletto il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti presenti. In caso di mancata elezione sarà effettuata, immediatamente, una nuova votazione tra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

42.7 Per l'elezione dei consiglieri sono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità fra uno o più candidati sarà effettuata, immediatamente, una o più nuove votazioni tra detti candidati fino al dirimersi della parità. Tutti i candidati che hanno ottenuto voti ma non eletti saranno posti in graduatoria in base alle preferenze ottenute per coprire eventuali posti vacanti all'interno del Consiglio.

ART. 43 – Delegato Regionale

43.1 Nelle Regioni ove non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale per mancanza di numero minimo di Società e Associazioni affiliate con diritto al voto previsto dall'art. 44 il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federativa, nonché per addivenire all'istituzione del Comitato secondo quanto al riguardo previsto dal presente Statuto.

43.2 La carica è quadriennale.

43.3 Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

43.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

ART. 44 – Requisiti per ricoprire cariche Federali

44.1 Per ricoprire cariche F.I.G.T. – A.S.N.W.G, sia centrali sia territoriali, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) maggiore età;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non aver riportato nell'ultimo quadriennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della F.I.G.T. – A.S.N.W.G., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) essere regolarmente tesserati da almeno quattro anni alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. al momento del deposito della candidatura e dell'elezione.

44.2 Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

44.3 Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.G.T. – A.S.N.W.G., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

44.4 Viene sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che ricavano la fonte primaria o prevalente di reddito da attività commerciali direttamente collegate alla gestione della F.I.G.T. – A.S.N.W.G..

44.5 Specifiche cause di ineleggibilità o di divieto di candidatura possono essere previste dal Regolamento Organico dei Comitati Regionali.

ART. 45 – Incompatibilità

45.1 La carica di Consigliere Federale è, altresì, incompatibile, a pena di decadenza immediata con qualsiasi altra carica elettiva sportiva Nazionale in organismi riconosciuti o meno dal C.O.N.I., ivi compresi Enti di Promozione Sportiva od altri enti e/o associazioni che abbiano finalità simili e in concorrenza a quelle della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

45.2 Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

45.3 Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

45.4 Specifiche cause di incompatibilità possono essere previste dal Regolamento Organico Comitati Regionali.

ART. 46 – Conoscenza anticipata delle candidature

46.1 Per concorrere alle cariche elettive degli Organi Federali centrali e periferici, dovrà essere proposta formale candidatura sottoscritta dall'interessato. Sarà specificata la carica alla quale si intende concorrere e dichiarato il possesso dei requisiti prescritti. Le candidature, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire per iscritto, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di celebrazione della relativa Assemblea alla Segreteria dell'Organo competente.

46.2 Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica e nelle elezioni a cariche F.I.G.T. – A.S.N.W.G, si applica l'istituto della maggioranza relativa.

ART. 47 – Integrazione degli Organi elettivi

47.1 In caso di dimissioni di membri di Organi elettivi centrali o di vacanza di posti, per cause diverse, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamandovi a farne parte i primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.

47.2 Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, la copertura dei posti rimasti vacanti avverrà con nuove elezioni che potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile successiva all'evento che ha causato la vacanza.

47.3 Qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo occorrerà, invece, convocare entro 60 giorni dall'evento un'Assemblea Straordinaria da celebrarsi nei successivi 30 giorni per l'integrazione degli Organi di cui al primo comma.

ART. 48 – Durata delle cariche e decadenza

48.1 Tutte le cariche F.I.G.T. – A.S.N.W.G previste dal presente Statuto hanno la durata di quattro anni.

48.2 Il Consiglio Federale ed il Consiglio Regionale dichiarano la decadenza di un proprio componente nel caso di sua assenza, a quattro (4) riunioni consecutive convocate nel corso dell'esercizio sociale.

ART. 49 – Consulta Federale

549.1 La Consulta Federale è composta dai Consiglieri Federali e dai Presidenti dei Comitati Regionali.

49.2 La Consulta è presieduta dal Presidente Federale ed ha il compito di formulare pareri, proposte e suggerimenti in ordine ai programmi di attività federale e alla determinazione da parte del Consiglio Federale delle quote di affiliazione e di tesseramento e della misura della quota di spettanza dei Comitati Regionali di cui al precedente art.34.

49.3 La Consulta è convocata dal Presidente Federale, su delibera del Consiglio Federale, almeno una volta l'anno.

CAPO III – GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE

ART.50 – Principi generali

50.1 La giustizia sportiva della F.I.G.T.- A.S.N.W.G. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Sportiva che dovrà necessariamente prevedere:

- a) l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping dettate dal C.O.N.I.;
- b) l'adeguamento ai principi di giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
- c) il richiamo, per quanto non previsti dai Regolamenti F.I.G.T. – A.S.N.W.G o dalle norme del C.O.N.I., ai principi dettati dal vigente diritto processuale penale.

50.2 Tramite l'istituzione di appositi organi di giustizia sportiva, la F.I.G.T.- A.S.N.W.G. assicura:

- a) il rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti F.I.G.T. – A.S.N.W.G (amministrativi, di giustizia e tecnici)
- b) l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Sportivo;
- c) la tutela del gioco leale (fair play);
- d) la ferma opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione a scopo di lucro ed alla corruzione in ogni sua forma.

50.3 Nei procedimenti della Commissione Regionale di Giustizia è garantito il diritto di difesa, la possibilità di revisione del giudizio e quindi il diritto all'impugnativa delle decisioni di primo grado.

50.4 Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salvo comunque quanto specificamente previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

50.5 La giustizia sportiva deve essere rapida ed efficiente. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, compatibilmente con il rispetto del diritto di

difesa.

50.6 Le decisioni emesse devono essere, seppur succintamente, sempre motivate.

50.7 Per quanto attiene l'impianto sanzionatorio, le norme procedurali ed ogni altro aspetto rilevante circa la materia del presente Capo si rinvia espressamente al Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.G.T. - A.S.N.W.G

ART.51 – Organi di Giustizia Sportiva Federale

51.1 Gli Organi di Giustizia Sportiva di cui all'art.15 comma 1 lett. C, si suddividono in:

- a) Commissione Regionale di Giustizia: organo di primo grado con competenza limitata al territorio del Comitato Regionale di riferimento;
- b) Commissione Federale di Giustizia: organo di appello dotato altresì di competenze funzionali proprie.

Per quanto attiene le specifiche composizioni, attribuzioni, competenze e funzioni degli Organi di Giustizia Sportiva si rinvia espressamente al Capo III del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.G.T. - A.S.N.W.G.

51.2 I componenti degli organi di giustizia non possono essere scelti tra soggetti estranei alla F.I.G.T.- A.S.N.W.G. e devono:

- a) osservare i principi di imparzialità e terzietà;
- b) svolgere le proprie funzioni in piena autonomia; il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati;
- c) possedere specifica professionalità.

51.3 Il mandato dei componenti degli organi di Giustizia Sportiva hanno durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione Federale di Giustizia il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

ART.52 – Vincolo di Giustizia e Clausola Compromissoria

52.1 I provvedimenti adottati dagli Organi Federali della F.I.G.T.- A.S.N.W.G. hanno piena e definitiva efficacia, in ambito federativo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

52.2 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia F.I.G.T. - A.S.N.W.G. nelle materie di cui all'art.2 D.L.19/8/03 n.220, convertito dalla L.17/10/03 n.280, per quanto applicabile. Si impegnano altresì, nei modi e nei termini dettati dal Regolamento di Giustizia, a deferire alla decisione di un Tribunale Arbitrale la risoluzione delle controversie, arbitrabili a norma dell'art.806 Codice di procedura Civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia federali.

52.3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'espulsione.

CAPO IV – GESTIONE FEDERALE

ART. 53 – Ordinamento contabile

53.1 La gestione federale è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile.

ART. 54 – Patrimonio

54.1 Il patrimonio della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. è costituito da:

- a) immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in: crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

54.2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno dalla Segreteria Generale e debitamente approvato dal Consiglio Federale.

ART. 55 – Esercizio finanziario

55.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

55.2 La gestione della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. spetta al Consiglio Federale, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della F.I.G.T. - A.S.N.W.G..

55.3 Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative saranno comunicati, alle Associazioni aventi diritto al voto, durante lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio. Dopo l'approvazione il bilancio sarà depositato presso la sede legale e le Affiliate aventi diritto al voto potranno visionarlo, presso la sede della F.I.G.T. – A.S.N.W.G., previo appuntamento preso in accordo con la Segreteria Federale, come disciplinato dall' art. 2261 del Codice Civile.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 56 – Regolamenti di attuazione

56.1 Per l'esecuzione e l'attuazione delle norme del presente Statuto, il Consiglio Federale emanerà i seguenti Regolamenti:

- a) Regolamento Organico dei Comitati Regionali;
- b) Regolamento di Giustizia Sportiva;
- d) Regolamenti Tecnici di Gioco;
- e) Regolamento Settore Arbitrale.
- f) Ogni altro Regolamento che dovesse risultare utile o necessario per l'esecuzione delle norme del presente Statuto.

ART. 57 – Durata e Scioglimento della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

57.1 La durata della FIGT-ASNWG è a tempo indeterminato.

57.2 Qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza della FIGT-ASNWG,

il Consiglio Federale convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci. Lo scioglimento della FIGT-ASNWG, può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della FIGT-ASNWG, sarà nominato un Liquidatore, scelto anche fra i non soci.

57.3 Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, sentito l'organismo di controllo preposto in merito, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 58 – Modifiche allo Statuto

58.1 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale, da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

58.2 Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

58.3 Il Consiglio Federale, può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto dalle medesime proposte.

58.4 Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli Affiliati, deve riportare integralmente nell'Ordine del Giorno le proposte di cui ai precedenti commi.

58.5 Per l'approvazione delle stesse è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.59 – Norma Transitoria

59.1 Ai fini dell'applicabilità dell'art.25. del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza a far data dalle ultime elezioni regolarmente svolte.

59.2 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge. Restano in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati, tutti gli Organi già insediati precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto.

